



La legge, l'autonomia collettiva e l'autonomia individuale

Lezione 6

del corso di **Istituzioni di diritto del lavoro**

a cura del prof. Pietro Ichino

Università degli Studi di Milano – 2019



Legge e contratto come strumenti di comunicazione tra fatto e diritto (cioè tra un **essere** e un **dover essere**)

- La funzione essenziale della norma giuridica: consentire che **un dato dell'essere sociale si trasformi in *dover essere*** futuro
- Le forme e il rango della norma:
 - **sovranazionale** (es.: trattato, convenzione, direttiva UE, regolamento UE)
 - norma statutale di rango **costituzionale**
 - norma statutale **ordinaria** (legge o regolamento, naz. o reg.)
 - norma di natura **corporativa**
 - atto di **autonomia privata**

collettiva

individuale






La gerarchia tra le fonti eteronome

- La **pluralità degli ordinamenti giuridici** e la necessità di un coordinamento tra di essi
– l'alternativa è la guerra!
- **l'art. 10 Cost.** costituzionalizza gli obblighi sovranaz. dell'Italia
- necessità di una ridefinizione della nozione di sovranità
– la nozione di **«sovranità per ambiti»**
- i trattati UE e i rapporti tra **fonti europee e fonti nazionali**



I rapporti tra legge, contratto collettivo e contratto individuale

- La distinzione tra norma **inderogabile** e norma **dispositiva**
- La nozione di **inderogabilità in pejus...**
 - fondamenti positivi della regola
- ... e i suoi problemi
 - che cosa è *pejus* e che cosa è *melius*?
- Le materie nelle quali il criterio del *pejus/melius* è applicabile e quelle in cui non lo è





Il rapporto tra legge e contratto collettivo

- Per **regola generale**, lo standard fissato dalla legge non può essere derogato *in pejus* dal contratto collettivo o individuale...
- ... salvo che la derogabilità sia espressamente prevista
 - alcune norme consentono la **derogabilità in pejus entro certi limiti** da parte del contr. coll. nazionale
 - la deroga è sempre consentita alla contrattazione «di prossimità», salve Costituzione e norme sovranazionali



Contratto
Collettivo
Nazionale
di Lavoro

Il rapporto tra contratti di diverso livello

- Regola generale: ciascun contratto può disporre liberamente dei **contenuti regolati dal contratto stesso** (allo stesso livello)
- il contratto **nazionale** non può dunque disporre di quanto pattuito al livello **aziendale** o **individuale**
- il contratto **aziendale** non può disporre di quanto pattuito nel contratto **nazionale** o in quello **individuale**



L'estensione dell'autonomia individuale

È normale che prestatore e datore di lavoro pattuiscano:

- l'**oggetto** della prestazione
- il **luogo** della prestazione
- la sua **collocazione** temporale
- l'**estensione** temporale al di sotto del limite massimo
- la **retribuzione** al di sopra del minimo contrattuale
- l'event. **previdenza integrativa**
- l'eventuale anticipazione del **trattamento di fine rapporto**
- l'eventuale patto di **non concorrenza**
- l'eventuale **patto di prova**
- l'eventuale **termine di durata**



Grazie per la vostra attenzione

Sul tema di questa lezione v. anche
La libertà di coalizione e la contrattazione collettiva
in P. Ichino, *Il contratto di lavoro*, vol. I, Giuffrè, 2000, pp. 149-254
reperibile anche nell'[Archivio degli scritti](http://www.pietroichino.it) del sito www.pietroichino.it

Questa presentazione si può scaricare
dallo stesso sito, nella sezione *Slides*